Gazzetta Ufficiale

DEL REGNO D'ITALIA

Anno 1921 | **Roma - Mercoledì, 20 aprile** | **Numero 93**

Si pubblica in Roma tutti i giorni non festivi

Abbonamenti

In Roma, presso l'Amministrazione: anno L. **40**; semestre L. **24**; trimestre L. **16**
» a domicilio ed in tutto il Regno: » **45**; » » **26**; » » **18**
All'Estero (Paesi dell'Unione postale): » **80**; » » **50**; » » **30**
Gli abbonamenti si prendono presso l'Amministrazione e gli Uffici postali e decorrono dal 1° d'ogni mese.

Inserzioni

Annunzi giudiziari . . . . L. **0,40** } per ogni linea di colonna e
Altri avvisi . . . . » **0,50** } spazio di linea.
Dirigere le richieste per le inserzioni esclusivamente alla *Amministrazione della Gazzetta presso il Ministero dell'Interno*
Per le modalità delle inserzioni vedansi le avvertenze in testa al Foglio degli annunzi.

Un numero separato di 16 pagine o meno, in Roma: cent. **20** — nel Regno cent. **25** — arretrato in Roma, cent. **35** — nel Regno cent. **45** — all'Estero cent. **60**
Se il giornale si compone d'oltre 16 pagine, il prezzo aumenta proporzionatamente.

All'importo di ciascun vaglia postale ordinario e telegrafico, si aggiunga sempre la tassa di bollo di centesimi cinque o dieci prescritta dall'art. 48, lettera a) della tariffa (allegato A) del testo unico approvato con decreto-legge Luogotenenziale, n. 135, del 1918, e dal successivo decreto-legge Luogotenenziale n. 1134.

PARTE I

Atti inseriti nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia

Legge 7 aprile 1921, n. 384, *che autorizza variazioni allo stato di previsione della spesa del Ministero delle colonie ed ai bilanci di previsione della Tripolitania, della Cirenaica, della Colonia eritrea e della Somalia per l'esercizio finanziario 1919-920, nonchè allo stato di previsione della spesa del Ministero delle colonie ed ai bilanci della Colonia eritrea e della Somalia per l'esercizio 1920-921.*

VITTORIO EMANUELE III

per grazia di Dio e per volontà della Nazione

RE D'ITALIA

Il Senato e la Camera dei deputati hanno approvato;
Noi abbiamo sanzionato e promulghiamo quanto segue:

Art. 1.

È autorizzata la spesa straordinaria di L. 5,700,000 per provvedere all'invio di un battaglione e di una squadriglia di aeroplani dall'Eritrea alla Somalia italiana.

Detta somma è ripartita per L. 100,000 a carico dell'esercizio 1919-920 e per L. 5,600,000 a carico dell'esercizio 1920-921 e viene inscritta negli stati di previsione della spesa del Ministero delle colonie e nei bilanci dell'Eritrea e della Somalia italiana, come alle tabelle *A*, *B*, *C*, *D*, *F*, annesse alla presente legge.

Art. 2.

Sono autorizzate le variazioni di cui ai capitoli numeri 31, 32, 42, 43, 44 e 45 dello stato di previsione della spesa del Ministero delle colonie per l'esercizio finanziario 1919-920, descritte nell'annessa tabella *A*.

Art. 3.

Sono autorizzate le variazioni di entrata e di spesa al bilancio della Somalia italiana per l'esercizio finan-

ziario 1919-920, per la complessiva somma di lire 245,500 risultanti dalla annessa tabella *E*.

Art. 4.

Sono autorizzate le variazioni di entrata e di spesa al bilancio della Tripolitania e della Cirenaica dell'esercizio finanziario 1919-920, per la complessiva somma di L. 9,374,000 risultanti dalla annessa tabella *G*.

Art. 5.

Sono autorizzate le variazioni di entrata e di spesa al bilancio della Colonia eritrea per l'esercizio finanziario 1919-920, per la complessiva somma di lire 3,747,000 risultanti dall'annessa tabella *H*.

Ordiniamo che la presente, munita del sigillo dello Stato, sia inserta nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.

Data a Roma, addì 7 aprile 1921.

VITTORIO EMANUELE.

BONOMI.

Visto, *Il guardasigilli*: FERA.

Tabella A.

TABELLA di maggiori assegnazioni allo stato di previsione della spesa del Ministero delle colonie per l'esercizio 1919-1920.

Titolo I — Spesa ordinaria.

Categoria I — Spese effettive.

Spese per le colonie:

Cap. n. 31. Contributo dello Stato nelle spese ordinarie civili della Tripolitania e della Cirenaica	+	321,000 —
Cap. n. 32. Contributo dello Stato nelle spese ordinarie militari della Tripolitania e della Cirenaica	+	3,824,000 —

Titolo II — Spesa straordinaria.

Categoria I — Spese effettive.

Spese per le colonie:

Cap. n. 42. Contributo straordinario dello Stato per provvedere ai servizi straordinari civili nella Tripolitania e nella Cirenaica	+	15,000 —
Cap. n. 43. Contributo straordinario dello Stato per provvedere ai servizi militari di carattere straordinario nella Tripolitania e nella Cirenaica	+	764,000 —
Cap. n. 44. (Modificata la denominazione). Contributo straordinario dello Stato a favore della Colonia eritrea per provvedere all'onere derivante dall'estensione in Colonia dei decreti Luogotenenziali 10 febbraio 1918, numero 107; 7 aprile 1918, n. 444; 9 maggio 1918, n. 681 (decreti Luogotenenziali 13 giugno 1918, n. 909, e 6 ottobre 1918, numero 1530), e dei decreti Luogotenenziali 6 aprile 1919, nn. 494 e 495, e del R. decreto 2 novembre 1919, n. 2079)	+	492,000 —
Cap. n. 44-*bis*. Assegnazione straordinaria a favore della Colonia eritrea per provvedere alle spese concernenti l'allestimento e il mantenimento fino al 30 giugno 1920 di un battaglione da inviarsi temporaneamente nella Somalia italiana	+	100,000 —
Cap. n. 45 (Modificata la denominazione). Contributo dello Stato a favore della Somalia italiana per provvedere all'onere derivante dalla estensione in colonia dei decreti Luogotenenziali 10 febbraio 1918, n. 107; 7 aprile 1918, n. 444; 9 maggio 1918, n. 681 (decreti Luogotenenziali 13 giugno 1918, n. 909, e 6 ottobre 1918, n. 1560), e del R. decreto 2 novembre 1919, n. 2079	+	245,500 —
	+	5,761,500 —

Visto, d'ordine di Sua Maestà il Re:
Il Ministro del tesoro
BONOMI.

Tabella B.

TABELLA di maggiori assegnazioni allo stato di previsione della spesa del Ministero delle colonie per l'esercizio 1920-1921.

Titolo II — Spesa straordinaria.

Categoria I — Spese effettive.

Spese per le colonie.

Cap. n. 48-*bis*. Assegnazione straordinaria a favore della Colonia eritrea per provvedere alle spese concernenti il mantenimento di un battaglione da inviarsi nella Somalia italiana	+	800,000 —
Cap. n. 49-*bis*. Assegnazione straordinaria a favore della Somalia italiana per provvedere alle spese per un battaglione e per una squadriglia di aeroplani inviati dall'Eritrea in Somalia, all'impianto di campi di aviazione ed alle spese di ogni altro genere di carattere straordinario militare per la difesa della Colonia	+	4,800,000 —
	+	5,600,000 —

Visto, d'ordine di Sua Maestà il Re:
Il ministro del tesoro
BONOMI.

Tabella C.

TABELLA di variazioni al bilancio di previsione della Colonia eritrea per l'esercizio 1919-920.

Titolo II. — Entrate straordinarie.

Categoria I. — Entrate effettive.

Somministrazioni straordinarie dello Stato.

Art. 16-*bis*. Assegnazione straordinaria dello Stato per provvedere a tutte le spese per l'allestimento e il mantenimento fino al 30 giugno 1920, di un battaglione da inviarsi temporaneamente in Somalia	+	100,000 —

Spesa.

Il governatore della Colonia eritrea, con suo decreto, aumenterà gli articoli della spesa per l'importo complessivo dell'assegnazione straordinaria di cui sopra.

Visto, d'ordine di Sua Maestà il Re:
Il ministro del tesoro
BONOMI.

Tabella D.

TABELLA di variazioni al bilancio di previsione della Colonia eritrea per l'esercizio 1920-921.

Titolo II. — Entrate straordinarie.

Categoria I. — Entrate effettive.

Somministrazioni straordinarie dello Stato.

Art. 15-*bis*. Somministrazione straordinaria dello Stato per provvedere a tutte le spese necessarie per il mantenimento di un battaglione da inviarsi in Somalia . . . . + 800,000 —

Spesa

Il Governatore della Colonia eritrea, con suo decreto, aumenterà gli articoli della spesa per l'importo complessivo dell'assegnazione straordinaria di cui sopra.

Visto, d'ordine di Sua Maestà il Re:
Il ministro del tesoro
BONOMI.

Tabella E.

TABELLA di variazioni al bilancio di previsione della Somalia italiana per l'esercizio 1919-920.

Titolo II. — Entrate straordinarie.

Categoria I. — Entrate effettive.

Contributi straordinari.

Art. 11. (Modificata la denominazione). Somministrazione straordinaria per provvedere all'onere derivante dall'estensione in Colonia dei decreti Luogotenenziali 10 febbraio 1918, n. 107, 7 aprile 1918, n. 444 e 9 maggio 1918, n. 681 (decreti Luogotenenziali 13 giugno 1918, n. 909, e 6 ottobre 1918, numero 1560) e del R. decreto 2 novembre 1919, n. 2079 . . . . + 245,500 —

Spesa.

Titolo I. — Spesa ordinaria.

Categoria I. — Spese effettive.

Spese per il Governo e per l'Amministrazione civile.

Art. 2. Personale civile (stipendi, indennità ed assegni fissi) . . . . + 94,500 —
Art. 3. Corpo di polizia . . . . + 4,500 —

Spese militari.

Art. 38. Assegni agli ufficiali ed alla truppa italiana . . . . + 146,500 —

245,500 —

Visto, d'ordine di Sua Maestà il Re:
Il ministro del tesoro
BONOMI.

Tabella F.

TABELLA di variazioni al bilancio di previsione della Somalia italiana per l'esercizio 1920-921.

Entrata.

Titolo II. — Entrate straordinarie.

Categoria I. — Entrate effettive.

Contributi straordinari.

Art. 11-*bis*. Assegnazione straordinaria dello Stato per provvedere alle spese per un battaglione, e per una squadriglia di areoplani inviati dall'Eritrea in Somalia, per l'impianto di campi di aviazione e di ogni altro genere di carattere straordinario militare per la difesa della Colonia . . . . + 4,800,000 —

Titolo II. — Spesa straordinaria.

Categoria I. — Spese effettive.

Spese militari (nuova rubrica).

Art. 46-bis. Spese per un battaglione e per una squadriglia di areoplani inviati dall'Eritrea in Somalia, per l'impianto di campi di aviazione e di ogni altro genere di carattere straordinario militare per la difesa della Colonia . . . . + 4,800,000 —

Visto, d'ordine di Sua Maestà il Re:
Il ministro del tesoro
BONOMI.

Tabella G.

TABELLA di variazioni al bilancio di previsione della Tripolitania e della Cirenaica per l'esercizio finanziario 1919-920.

Entrata.

Titolo I. — Entrate ordinarie.

Categoria I. — Entrate effettive.

Entrate proprie della Tripolitania.

Art. 2. Proventi dei monopoli . . . . + 350,000 —
Art. 8. Proventi eventuali . . . . + 3,500,000 —

Entrate proprie della Cirenaica.

Art. 17. Proventi eventuali . . . . + 600,000 —

Entrate comuni alla Tripolitania e alla Cirenaica.

Art. 19. Contributo dello Stato nelle spese ordinarie civili . . . . + 321,000 —
Art. 20. Contributo dello Stato nelle spese ordinarie militari . . . . + 3,824,000 —

Titolo II. — Entrate straordinarie.

Categoria I. — Entrate effettive.

Entrate comuni alla Tripolitania ed alla Cirenaica.

Art. 27. Contributo dello Stato nelle spese straordinarie civili . . . . + 15,000 —
Art. 28. Contributo dello Stato nelle spese straordinarie militari . . . . + 764,000 —

Totale maggiori entrate . . . + 9,374,000 —

Spesa.

Titolo I. — Spese ordinarie.

Categoria I. — Spese effettive.

Spese comuni alla Tripolitania e alla Cirenaica.

Art. 15. Spese per il personale ed il funzionamento del deposito centrale delle truppe coloniali in Napoli (decreto 15 luglio 1915, n. 1171) . + 6,000 —

Spese per la Tripolitania.

Spese per il Governo e l'Amministrazione civile.

Art. 20. Personale in servizio presso gli Uffici di Governo e presso gli Uffici politico-militari; stipendi al personale di ruolo di altre Amministrazioni, dell'Eritrea e della Somalia

italiana; indennità fisse al personale di ruolo; indennità ai volontari . . . . + 151,000 —

Art. 22-*bis* (nuovo). Spesa per nolo di autoveicoli in servizio civile e politico e per consumo di benzina, da corrispondersi all'Amministrazione militare . . . . + 1,340,000 —

Art. 27. Assegni a funzionari, capi e notabili indigeni . . . . + 1,050,000 —

Art. 30. Spese per le guardie locali . . . . + 1,100,000 —

Art. 34. Servizio di monopoli - Acquisto di tabacchi, di sale, di fiammiferi e di chinino - Fitti di terreni e locali; trasporto e facchinaggio; paghe agli operai; spese per il funzionamento del servizio - Indennità diverse al personale di ruolo - Assegni e indennità a quello provvisorio - Gestione delle saline + 350,000 —

Spese militari.

Art. 82. Assegni agli ufficiali, agli impiegati civili, agli operai borghesi, alla truppa italiana ed indigena . . . . + 1,581,000 —

Spese per la Cirenaica.

Spese per il Governo e per l'amministrazione civile.

Art. 94. Personale in servizio presso gli Uffici di Governo e presso gli Uffici politico-militari: stipendi al personale di ruolo dell'Eritrea e della Somalia italiana, indennità fisse al personale di ruolo, indennità ai volontari . + 110,000 —

Art. 95. Fitto di locali e di terreni, indennità di tramutamento, di missione e spese di ogni altro genere per il funzionamento degli Uffici di Governo e degli Uffici politico-militari . . . . + 9,400 —

Art. 96-*bis* (nuovo). Spesa per nolo di autoveicoli in servizio civile e politico e consumo di benzina da corrispondersi all'amministrazione militare. . . . . + 600,000 —

Art. 116. Servizio economico commerciale - Spese relative al movimento industriale e commerciale ed ai provvedimenti intesi a favorirne lo sviluppo, spese per il funzionamento dei servizi - Indennità diverse al personale di ruolo, assegni ed indennità a quello provvisorio . . . . + 600 —

Art. 120. Servizio agrario, forestale e zootecnico - Stipendi ed indennità al personale di ruolo. + 7,000 —

Art. 136. Servizi sanitari - Fitto di locali, spese per l'assistenza sanitaria, dei poveri, per i laboratori chimico e batteriologico; per la sanità marittima, per la profilassi contro le malattie celtiche; per i servizi farmaceutici e zooiatrici; spese pel funzionamento dei servizi e nell'interesse della sanità pubblica, indennità diverse al personale di ruolo, assegni ed indennità a quello provvisorio . . . . + 40,000 —

Spese militari.

Art. 152. Assegni agli ufficiali, agli impiegati civili, agli operai borghesi, alla truppa italiana ed indigena . . . . + 2,235,000 —

Titolo II. — Spesa straordinaria.

Categoria I. — Spese effettive.

Spese per la Tripolitania.

Spese militari.

Art. 189. Spese ordinarie per reparti eritrei e somali temporaneamente assegnati in Colonia in più dell'organico e per le bande armate irregolari, premi in denaro a militari indigeni per atti di valore, per servizi straordinari di grande utilità, premi in oggetti di corredo, generi alimentari ed altri a militari indigeni libici e famiglie durante operazioni militari ed in speciali circostanze 164,000 —

Spese per la Cirenaica.

Spese per il Governo e per i servizi civili.

Art. 198. Spese d'impianto per servizi sanitari, per la profilassi contro le malattie infettive e pel personale straordinario. — Impianto e funzionamento di ambulatori . . . . . . + 15,000 —

Spese militari.

Art. 211. Spese ordinarie per reparti eritrei e somali temporaneamente assegnati in colonia in più dell'organico e per le bande armate irregolari, soprassoldo speciale concesso transitoriamente a militari indigeni libici, premi in denaro a militari indigeni per atti di valore, per servizi straordinari di grandi utilità, premi in oggetti di corredo, generi alimentari ed altri a militari indigeni libici e famiglie durante operazioni militari ed in speciali circostanze . + 600,000 —

Totale maggiori spese per la Tripolitania e per la Cirenaica . . . . + 9,374,000 —

Visto, d'ordine di Sua Maestà il Re
Il ministro del tesoro
BONOMI.

Tabella II.

TABELLA di variazioni al bilancio di previsione della Colonia eritrea per l'esercizio finanziario 1919-920.

Entrata.

Titolo I. — Entrate ordinarie.

Categoria I. — Entrate effettive.

Entrate proprie della Colonia.

Art. 1. Proventi doganali, diritti marittimi e sanitari . . . . + 1,450,000 —

Art. 4. Proventi ferroviari . . . . + 1,400,000 —

Art. 5. Proventi dell'azienda trasporti . . . . . . + 100,000 —

Art. 11. Tassa di vaccinazione del bestiame . . . . + 305,000 —

Titolo II. — Entrate straordinarie.

Categoria I. — Entrate effettive.

Somministrazioni straordinarie dello Stato

Art. 16 (modificata la denominazione). Contributo straordinario dello Stato per provvedere all'onere derivante dall'estensione in Colonia dei decreti Luogotenenziali 10 febbraio 1918, n. 108; 7 aprile 1918, n. 441; 9 maggio 1918, recanti aumento agli stipendi ed altri assegni equiparati (decreti Luogotenenziali 13 giugno 1919, n. 939, e 6 ottobre 1918, n. 1560) e del R. decreto 2 novembre 1919, n. 2079 . . . . + 492,000 —

Totale maggiori entrate . . . + 3,747,000 —

Spesa.

Titolo I. — Spese ordinarie.

Categoria I. — Spese effettive.

Spese per il Governo e l'Amministrazione civile.

Art. 2. Personale di ruolo - Stipendi ed indennità coloniale	+	172,000 —
Art. 3. Personale avventizio - Assegni	+	550,000 —
Art. 4. Indennità varie e rimborso spese di viaggio, ecc.	+	330,000 —
Art. 8. Assegni e spese varie per le bande assoldate	+	100,000 —
Art. 10. Servizi di carattere municipale	+	75,000 —
Art. 11. Servizio sanitario generale	+	250,000 —
Art. 14. Spese varie di carattere politico	+	200,000 —
Art. 16. Spese per l'Istituto di patologia tropicale, ecc.	+	150,000 —
Art. 20. Esercizio della ferrovia	+	850,000 —
Art. 21. Aziende trasporti	+	400,000 —
Art. 22. Servizio del genio civile e manutenzione ordinaria della rete stradale, ecc.	+	150,000 —
Art. 24. Esercizio e manutenzione della linea telegrafica Eritrea-Scioa	+	60,000 —
Art. 30. Magazzino generale (personale di servizio, ecc.)	+	140,000 —
Spese militari.		
Art. 35. Assegni fissi agli ufficiali ed ai militari di truppa italiana ed indigena del R. corpo di truppe coloniali (art. 210, lettera *a*) e ritenuta ordinaria per le pensioni (art. 213, lettera *a*) del regolamento amministrativo e contabile approvato col R. decreto 15 agosto 1913, n. 1161)	+	320,000 —
Totale maggiore spesa	+	3,747,000 —

Visto, d'ordine di Sua Maestà il Re:
Il ministro del tesoro
BONOMI.

Legge 7 aprile 1921, n. 450, *che provvede alla sistemazione patrimoniale e industriale dei Regi stabilimenti termali di Salsomaggiore.*

VITTORIO EMANUELE III
per grazia di Dio e per volontà della Nazione
RE D'ITALIA

Il Senato e la Camera dei deputati hanno approvato;
Noi abbiamo sanzionato e promulghiamo quanto segue:

Articolo unico.

Le anticipazioni che la Cassa dei depositi e prestiti è autorizzata a fare alla Azienda termale di Salsomaggiore dall'art. 3 della legge 19 luglio 1914, n 728, sono elevate da L. 7.500.000 a L. 18.000.000.

Ordiniamo che la presente, munita del sigillo dello Stato, sia inserta nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato

Data a Roma, addì 7 aprile 1921.

VITTORIO EMANUELE.

FACTA — BONOMI.

Visto, *Il guardasigilli*: FERA.

Regio decreto legge 14 marzo 1921, n. 445, *che istituisce presso il Ministero del tesoro un Comitato interministeriale per le riparazioni dei danni di guerra dovuti in natura dagli Stati ex-nemici.*

VITTORIO EMANUELE III
per grazia di Dio e per volontà della Nazione
RE D'ITALIA

Visto il decreto-legge 20 gennaio 1920, n. 51, che autorizza il Governo a dare esecuzione al Trattato di pace concluso a Versaglia fra l'Italia e la Germania;

Vista la legge 26 settembre 1920, n. 1322, relativa all'approvazione del Trattato di pace concluso fra l'Italia e l'Austria a San Germano ed all'annessione al Regno dei territori attribuiti all'Italia;

Udito il Consiglio dei ministri;

Sulla proposta del ministro del tesoro, di concerto col presidente del Consiglio dei ministri, ministro per l'interno, col ministro degli affari esteri, col ministro dell'industria e commercio, col ministro per l'agricoltura, col ministro dei lavori pubblici e col ministro per le terre liberate;

Abbiamo decretato e decretiamo:

Art. 1.

È istituito presso il Ministero del tesoro un Comitato interministeriale presieduto dal ministro del tesoro e composto dai ministri degli affari esteri, dell'industria e commercio, dell'agricoltura, delle terre liberate e dei lavori pubblici, per stabilire i programmi definitivi delle materie prime, materiale da costruzione, bestiame e ogni altra merce da ottenere dagli Stati ex-nemici, in conformità dei trattati di pace, in conto delle riparazioni dei danni di guerra.

In caso di impedimento e di assenza i ministri potranno delegare speciali loro rappresentanti.

Il Comitato interministeriale ha la vigilanza sulle consegne e sulle vendite dei materiali e delle merci predette.

Art. 2.

Lo studio e la formazione dei programmi di cui all'art. 1, il ritiro, il ricevimento in consegna, il trasporto, la custodia e la vendita delle forniture vengono affidate alla Direzione generale delle ferrovie dello Stato - Servizio approvvigionamenti - che provvederà a sua cura alla organizzazione relativa.

Art. 3.

Il servizio approvvigionamenti presso la Direzione generale delle ferrovie dello Stato avrà facoltà di addivenire alla stipulazione definitiva dei contratti di vendita, fissando il prezzo e le altre condizioni, con deroga alle norme della legge e del regolamento di contabilità generale dello Stato.

Per le vendite superiori alle L. 500,000 e per le ven-

dite sottocosto sarà necessaria la previa approvazione del Comitato interministeriale.

Il servizio approvvigionamenti predetto potrà, inoltre, sentito il Comitato, promuovere la formazione di consorzi aventi personalità giuridica incaricati della ripartizione delle merci e materiali disponibili e compensati con una percentuale sugli incassi, oppure direttamente acquirenti per proprio conto delle dette merci e materiali.

Art. 4.

Il servizio approvvigionamenti predetto istituirà la gestione che gli è affidata, le necessarie registrazioni inteso a far conoscere in qualunque momento lo stato della gestione stessa. Un conto riassuntivo della gestione annuale dovrà allegarsi al rendiconto generale consuntivo, previa approvazione del Comitato interministeriale.

Art. 5.

Il ministro del tesoro, agli effetti della vigilanza sulle entrate dello Stato e nei riguardi del conto generale delle riparazioni, eserciterà, nei modi ritenuti opportuni, il riscontro finanziario e contabile sulle operazioni relative alla vendita. All'uopo la Direzione generale delle ferrovie dello State - Servizio approvvigionamenti - gli rimetterà, volta per volta, copia degli elenchi dei materiali assegnatile per la vendita dal Comitato interministeriale e mensilmente una distinta dei materiali alienati, compresi quelli ceduti ad Amministrazioni dello Stato.

Art. 6.

Con decreti del ministro del tesoro verranno stanziati, nello stato di previsione per la spesa delle ferrovie dello Stato, i fondi occorrenti e saranno stabilite le norme per la esecuzione del presente decreto.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 14 marzo 1921.

VITTORIO EMANUELE.

GIOLITTI — FACTA — SFORZA — ALESSIO — MICHELI — PEANO — RAINERI.

Visto, *Il guardasigilli*: FERA.

Regio decreto 17 marzo 1921, n. 405, *che autorizza il R. Istituto commerciale di Feltre a rilasciare ai propri licenziati il titolo di ragioniere commerciale.*

VITTORIO EMANUELE III

per grazia di Dio e per volontà della Nazione

RE D'ITALIA

Vista la legge 14 luglio 1912, n. 854;

Visto il regolamento 13 novembre 1919, n. 2431;

Visto il decreto Luogotenenziale 23 dicembre 1917, n. 2108 con il quale la Regia Scuola media di studi commerciali di Feltre fu classificata scuola di terzo grado con il titolo di Regio Istituto commerciale;

Vista la deliberazione del Consiglio di amministrazione del R. Istituto commerciale di Feltre del 23 gennaio 1921;

Sulla proposta del ministro segretario di Stato per l'industria e il commercio;

Abbiamo decretato e decretiamo:

All'articolo 1° del decreto Luogotenenziale 23 dicembre 1917, n. 2108 è aggiunto il seguente comma:

Il R. Istituto commerciale di Feltre è autorizzato a rilasciare ai propri licenziati il titolo di ragioniere commerciale.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 17 marzo 1921.

VITTORIO EMANUELE.

ALESSIO.

Visto, *Il guardasigilli*: FERA.

Regio decreto-legge 24 marzo 1921, n. 429, *che istituisce infermieri militari permanenti nelle compagnie di sanità.*

VITTORIO EMANUELE III

per grazia di Dio e per volontà della Nazione

RE D'ITALIA

Visto il R. decreto n. 452 del 20 aprile 1920 che porta modificazioni al testo unico delle leggi sul reclutamento;

Considerata la necessità di provvedere in modo adeguato alla assistenza ospedaliera dei militari infermi;

Udito il Consiglio dei ministri;

Sulla proposta del Nostro ministro segretario di Stato per gli affari della guerra, di concerto con il ministro del tesoro;

Abbiamo decretato e decretiamo:

Art. 1.

Sono istituiti infermieri militari permanenti nelle compagnie di sanità con la qualifica di infermieri di seconda e prima classe, corrispondenti a soldati e caporali.

Art. 2.

Il Governo del Re con decreto Reale stabilirà il numero degli infermieri militari permanenti, le modalità di ammissione e di carriera, il loro stato giuridico, gli assegni ed i soprassoldi di rafferma loro spettanti.

Il presente decreto sarà presentato al Parlamento per la conversione in legge.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 24 marzo 1921.

VITTORIO EMANUELE.

GIOLITTI — BONOMI — FACTA.

Visto, *Il guardasigilli*: FERA.